

Newsletter n. 41/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. **Corte giust. UE, sez. X, 15 ottobre 2026, C-521/25 – *Commissione europea/ Ungheria*, viola il diritto dell'Unione una disciplina che prevede la trasformazione di pene detentive definitive, inflitte per la tratta di esseri umani, in espulsione dal territorio nazionale;**

2. **Corte giust. UE, sez. II, 15 ottobre 2026, C-159/25 – *B. Ż. V. sp. z o.o.*, sulla tutela dell'indipendenza dei giudici e sulle regole di assegnazione casuale delle cause.**

Corte costituzionale

3. **Corte cost., 20 ottobre 2026, n. 172, è incostituzionale la sanzione minima inderogabile di 50.000 euro per la violazione del divieto di pubblicità del gioco, che deve poter essere ridotta in caso di manifesta sproporzione rispetto alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del trasgressore;**

4. **Corte cost., 13 ottobre 2026, n. 170, inammissibile, per carenza di interesse concreto e attuale, la questione di costituzionalità di una norma regionale che non ha avuto attuazione;**

5. **Corte cost., 13 ottobre 2026, n. 169, insindacabilità parlamentare: in presenza di apposita eccezione, il giudice non può proseguire il processo senza la previa valutazione della Camera di appartenenza.**

Corte di cassazione

6. **Cass. civ., sez. un., 21 ottobre 2026, n. 27426, sulla giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie in tema di canone patrimoniale di concessione, nel caso in cui sia stato impugnato anche il regolamento;**

7. **Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2026, n. 27137, in tema di accertamento della responsabilità civile dello Stato-giudice: ambito di operatività della clausola di salvaguardia e travisamento dei fatti.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

8. **Cons. Stato, sez. III, 21 ottobre 2026, n. 7667, illegittima la detrazione dell'anzianità del militare sospeso o assente ingiustificato per inosservanza dell'obbligo vaccinale SARS-CoV-2;**

9. **Cons. Stato, sez. II, 14 ottobre 2026, n. 7516, sui limiti del potere di vigilanza e sui termini per i controlli sulla SCIA;**

10. **Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7464, sul contratto collettivo applicabile, la verifica di equivalenza del diverso contratto e sull'inammissibilità della modifica soggettiva del RTI;**

11. **Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2026, n. 7085, espropriazioni: la partecipazione mediante pubblicità collettiva e la discrezionalità dell'amministrazione sulle modalità di realizzazione di un'opera pubblica;**

12. **Cons. Stato, sez. IV, 24 settembre 2026, n. 7069, limiti urbanistici alla superficie massima delle grandi strutture di vendita: la parola alla Corte di giustizia UE;**

13. **T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 29 ottobre 2026, n. 1300, DASPO fuori contesto: natura e presupposti applicativi;**

14. **T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 27 ottobre 2026, n. 690, procedure a sportello e onere della prova del malfunzionamento della piattaforma;**

15. **T.a.r. per la Calabria, sez. II, 26 ottobre 2026, n. 2054, le referenze bancarie hanno unicamente natura giuridica di mezzo di prova del requisito di partecipazione nelle gare pubbliche;**

16. **T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 23 ottobre 2026, n. 2886, sull'accesso documentale nella fase di individuazione delle proposte fattibili nella procedura di *project financing*;**

17. **T.a.r. per il Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 16 ottobre 2026, n. 509, la *vicinitas* commerciale integra la legittimazione attiva ma non prova altresì, in automatico, l'interesse al ricorso meritevole di tutela;**

18. **T.a.r. per il Lazio, sez. I-*quater*, 13 ottobre 2026, n. 16005, procedimento sanzionatorio in materia di *whistleblowing* e accesso ai documenti;**

19. **T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 13 ottobre 2026, n. 1719, l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica per le opere interne non si applica all'intervento che modifica la sagoma del fabbricato;**

20. **T.a.r. per il Lazio, sez. IV-*ter*, 7 ottobre 2026, n. 15700, concorsi pubblici, ancora alla Consulta il contrasto tra la stretta "taglia-idonei" e la deroga transitoria ampliativa per graduatorie 2024-2025 e i bandi 2025.**

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri

21. **C.g.a., sez. cons., 19 ottobre 2026, n. 252, commissario straordinario del Governo: la scadenza dell'incarico non preclude l'esecuzione degli atti legittimamente adottati o la conclusione del procedimento.**

Normativa e altre novità di interesse

22. **Decreto-legge 6 novembre 2026, n. 200 – Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (in G.U., serie generale, n. 259 del 6 novembre 2026).**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Viola il diritto dell'Unione una disciplina che prevede la trasformazione di pene detentive definitive, inflitte per la tratta di esseri umani, in espulsione dal territorio nazionale.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione X, 15 ottobre 2026, C-521/25 – *Commissione europea* / *Ungheria*

Viola il diritto dell'Unione un decreto governativo che prevede la trasformazione di una pena detentiva definitiva inflitta per la tratta di esseri umani, con ordine di espulsione, in "detenzione speciale di reintegrazione", implicante soltanto l'obbligo di lasciare il territorio nazionale e il divieto di ritornarvi. Tale tipologia di sanzione, secondo la Corte, non presenta il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo richiesto dall'articolo 3 della direttiva 2002/90/CE e dall'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/946 e, in particolare:

i) non può essere qualificata come "effettiva", in quanto – inizialmente inflitta quale pena detentiva – viene trasformata nell'obbligo di lasciare il territorio con divieto di rientro per un determinato periodo;

ii) non è dissuasiva, in quanto i soggetti coinvolti nella tratta di esseri umani sono certi dell'espulsione quale ipotesi peggiore;

iii) non può definirsi proporzionata, in quanto tale trasformazione della pena detentiva in espulsione presenta carattere automatico, senza valutazione individuale delle circostanze del reato o della personalità dell'autore.

La Corte ha, inoltre, constatato che la violazione del diritto dell'Unione deriva anche dall'applicazione di tale disciplina a reati che, secondo l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/946, devono essere

oggetto di pena detentiva il cui massimo non può essere inferiore a otto anni.

(2)

Sulla tutela dell'indipendenza dei giudici e sulle regole di assegnazione casuale delle cause.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 15 ottobre 2026, C-159/25 – *B. Ż. V. sp. z o.o.*

L'articolo 19, paragrafo 1, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (TUE), letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, va interpretato nel senso che deve essere considerato un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale al quale sono state assegnate cause in modo casuale da un sistema informatico a seguito della revoca dell'assegnazione di tali cause al giudice inizialmente adito, chiesta da quest'ultimo, anche in assenza di qualsiasi rimedio giurisdizionale che consenta specificamente al giudice interessato di contestare tale riassegnazione.
La Corte – nel richiamare anche il considerando 61 del regolamento (UE) 2024/1689, il quale classifica i sistemi di intelligenza artificiale usati in ambito giudiziario come "ad alto rischio" – ha innanzitutto ricordato che:
i) ogni Stato membro, in base all'articolo 19, paragrafo 1, comma 2, TUE, assicura che gli organi giurisdizionali, chiamati a statuire su questioni connesse all'applicazione o all'interpretazione del diritto dell'Unione, soddisfino il requisito dell'indipendenza;
ii) tale requisito dell'indipendenza implica due aspetti: il primo, di carattere esterno, richiede che l'organo eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione e senza ricevere ordini o istruzioni da una qualsivoglia fonte; il secondo

aspetto, di carattere interno, collegato all'imparzialità, concerne l'equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi;
iii) tali garanzie d'indipendenza e d'imparzialità presuppongono l'esistenza di regole sulla composizione dell'organo, al fine di fugare qualsiasi dubbio sulla sua neutralità; e il diritto dell'Unione richiede la presenza del "giudice precostituito per legge", della cui nozione fanno parte le norme di assegnazione e riassegnazione delle cause.
In base al delineato contesto la Corte, con riguardo alla revoca dell'assegnazione di alcune cause a un giudice, ha ritenuto che – salvo il caso in cui la revoca sia stata liberamente chiesta dal giudice – le norme nazionali che disciplinano tale revoca devono prevedere criteri obiettivi e chiari, nonché l'obbligo di motivare la revoca.
Per quanto attiene al sistema informatico di assegnazione casuale delle cause, secondo la Corte tale sistema è compatibile con il diritto UE se il relativo funzionamento – con la possibilità di controllare la regolarità della composizione del collegio – è fondato su regole trasparenti, oggettive e previamente note.

Corte costituzionale

(3)

È incostituzionale la sanzione minima inderogabile di 50.000 euro per la violazione del divieto di pubblicità del gioco, che deve poter essere ridotta in caso di manifesta sproporzione rispetto alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del trasgressore.

Corte costituzionale, 20 ottobre 2026, n. 172 – Pres. Amoroso, Red. Sciarrone Alibrandi

È incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 agosto 2018, n. 96, nella parte in cui prevede, per l'inosservanza del divieto di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, una sanzione amministrativa pecuniaria «e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000», anziché «non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000, salva la possibilità di applicare un importo minore, in caso di manifesta sproporzione rispetto alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche».

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 111 del 6 novembre 2026.

(4)

Inammissibile, per carenza di interesse concreto e attuale, la questione di costituzionalità di una norma regionale che non ha avuto attuazione.

Corte costituzionale, 13 ottobre 2026, n. 170 – Pres. Amoroso, Red. Buscema

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera ttt), della legge della regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20 – recante "Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie" – promossa in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, aggiungendo l'articolo 158-*bis* alla legge regionale n. 7 del 2020, proroga la validità di una graduatoria concorsuale già scaduta alla data di entrata in vigore della legge regionale.
La Corte ha rilevato che, sotto la vigenza della norma regionale impugnata, non risulta avvenuta alcuna assunzione relativa al concorso pubblico

interessato; e che la disposizione censurata non ha mai avuto attuazione né potrà averne in futuro, stante il definitivo spirare del termine di scadenza della graduatoria al 31 dicembre 2025.
Pertanto – ha concluso la Corte – difetta l'interesse concreto e attuale a una pronuncia.

(5)

Insindacabilità parlamentare: in presenza di apposita eccezione, il giudice non può proseguire il processo senza la previa valutazione della Camera di appartenenza.

Corte costituzionale, 13 ottobre 2026, n. 169 – Pres. Amoroso, Red. Marini F.S.

Qualora il giudice ritenga infondata l'eccezione di insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, è tenuto ad investire della questione la Camera di appartenenza.
La Corte ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica, chiarendo innanzitutto che il conflitto non attiene al merito dell'insindacabilità delle dichiarazioni – su cui il Senato non si è pronunciato – ma al procedimento seguito dal giudice *a quo* a seguito dell'eccezione concernente l'insindacabilità dell'opinione espressa.
Ha quindi osservato che il giudice non avrebbe potuto respingere l'eccezione e proseguire, ma avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Senato ai fini della pronuncia sull'insindacabilità, come imposto dal chiaro tenore dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, che istituisce un "meccanismo di leale collaborazione tra poteri dello Stato, chiamati entrambi, ciascuno nell'ambito della propria sfera di attribuzioni costituzionali, ad apprezzare il campo applicativo della immunità parlamentare".

Pertanto – prosegue la Corte – il giudice, ove ritenga insussistente la guarentigia, è tenuto ad investire della questione la Camera di appartenenza, salvo il potere di promuovere conflitto di attribuzione qualora non condivida un'eventuale delibera di insindacabilità; precisando che tale procedimento non priva di tutela la persona offesa, la quale – in caso di delibera di insindacabilità – può sollecitare il giudice a promuovere conflitto.
Per tale ragione, in accoglimento del ricorso, sono stati annullati tutti gli atti adottati dopo l'eccezione, inclusa la sentenza di condanna.

Corte di cassazione

(6)

Sulla giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie in tema di canone patrimoniale di concessione, nel caso in cui sia stato impugnato anche il regolamento.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 21 ottobre 2026, n. 27426 – Pres. D'Ascola, Rel. Balsamo

Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto il verbale di contestazione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico e di ingiunzione di pagamento del cd. canone unico patrimoniale (CUP), qualora oggetto di contestazione sia anche il regolamento CUP.
La Corte ha preliminarmente richiamato la sentenza n. 12225 del 2026, con la quale le sezioni unite hanno dichiarato la natura tributaria del canone istituito dall'articolo 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in quanto il canone unico patrimoniale (CUP) è dovuto in forza di una determinazione legislativa che rimette ad un regolamento la disciplina specifica, e che individua quale presupposto – per quanto di specifico

interesse – l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Quindi – nel rammentare che la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda, e che rileva il cd. *petitum* sostanziale identificato soprattutto sulla base della causa *petendi* – ha rilevato che la ricorrente ha impugnato, oltre al verbale di accertamento, anche il regolamento CUP, costituente il fondamento dell'atto impositivo, nella parte in cui impone il rilascio di una specifica concessione per tutte le occupazioni di suolo e soprassuolo, assoggettando al relativo pagamento un bene del demanio statale, a sua volta oggetto di un rapporto concessorio con lo Stato.

La parte ha, pertanto, contestato non già solo il *quantum*, bensì la sussistenza del potere dell'ente di applicare i canoni e le correlate sanzioni, assumendo la mancanza di idonea disposizione normativa e, quindi, una carenza di potere autoritativo, con devoluzione di tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Le sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a seguito del regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel ricorso promosso davanti al T.a.r. per l'Abruzzo, che ha sospeso il giudizio con ordinanza 12 agosto 2025, n. 391.

(7)

In tema di accertamento della responsabilità civile dello Stato-giudice: ambito di operatività della clausola di salvaguardia e travisamento dei fatti.

Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 18 ottobre 2026, n. 27137 – Pres. Rubino, Rel. Gianniti

In tema di responsabilità civile dello Stato per l'esercizio delle funzioni giudiziarie – nella disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 – la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
i) l'attività interpretativa è sottratta alla responsabilità se la decisione è riconducibile ad un consapevole processo interpretativo;
ii) il travisamento del fatto o della prova rilevante ricorre quando la decisione affermi o neghi l'esistenza di un fatto decisivo in contrasto con gli atti di causa.
La Corte ha preliminarmente ribadito il principio cardine dell'intoccabilità della funzione giurisdizionale (clausola di salvaguardia), di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, volto a preservare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio del magistrato nell'attività interpretativa e di valutazione del fatto e delle prove.
Ha, quindi, chiarito che:
i) la grave violazione di legge, rilevante ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 117 del 1988, sussiste solo nel caso in cui la decisione non sia il frutto di un consapevole e argomentato *iter* interpretativo;
ii) il piano dell'illegittimità dell'atto amministrativo va tenuto distinto da quello della colpa ai sensi dell'articolo 2043 c.c., con autonoma valutazione della scusabilità dell'errore dell'amministrazione;
iii) con riferimento al travisamento del fatto o della prova rilevante ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 117 del 1988, tale da costituire l'elemento decisivo della decisione, ai fini dell'affermazione della responsabilità dello Stato-giudice, deve sussistere la negazione o l'affermazione di un fatto la cui esistenza sia incontrastabilmente esclusa o provata dagli atti di causa.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(8)

Illegittima la detrazione dell'anzianità del militare sospeso o assente ingiustificato per inosservanza dell'obbligo vaccinale SARS-CoV-2.

Consiglio di Stato, sezione III, 21 ottobre 2026, n. 7667 – Pres. De Nictolis, Est. Cerroni

Premesso che la legge ricollega all'inosservanza dell'obbligo vaccinale o al mancato possesso della "certificazione verde" COVID-19 soltanto la sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari, e la perdita della retribuzione, è illegittima la detrazione dell'anzianità di grado disposta nei confronti del militare sospeso o considerato assente ingiustificato dal servizio (nella specie, carabiniere in ferma volontaria).

(9)

Sui limiti del potere di vigilanza e sui termini per i controlli sulla SCIA.

Consiglio di Stato, sezione II, 14 ottobre 2026, n. 7516 – Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Manzione

Il potere di vigilanza di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ricomprende gli interventi che esulano dal modello tipologico del titolo utilizzato. Ciò avviene quando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è presentata per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo (nella specie, per una nuova costruzione o in una zona a indiscutibile inedificabilità assoluta). Laddove invece l'intervento sia assistito da una SCIA coerente con tale modello e corredata degli elementi necessari a individuarne l'oggetto, solo la previa caducazione della segnalazione consente di qualificarlo come abusivo e dunque sanzionabile.

Decorso il termine di trenta giorni per i controlli di cui all'art. 19, comma 6-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione che intenda contestare un intervento conforme a una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) completa della documentazione prescritta, in base a una lettura non immediatamente percepibile delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico, può reagire soltanto mediante l'annullamento d'ufficio, nell'accezione che esso assume con riguardo alla SCIA, nei limiti di cui all'art. 21-*nonies* della medesima legge. Non può invece ricorrere al potere di vigilanza fatto salvo dall'art. 19, comma 6-*bis*, e dall'art. 21, comma 2-*bis*, della l. n. 241 del 1990, il quale opera senza limiti di tempo solo quando la segnalazione sia inconfigurabile.

(10)

Sul contratto collettivo applicabile, la verifica di equivalenza del diverso contratto e sull'inammissibilità della modifica soggettiva del RTI.

Consiglio di Stato, sezione V, 12 ottobre 2026, n. 7464 – Pres. Sabatino, Est. Fasano

La mancata dimostrazione dell'equivalenza del contratto collettivo applicato da una delle imprese componenti un raggruppamento temporaneo non integra una carenza dei requisiti soggettivi di partecipazione, bensì un vizio inerente ad un elemento essenziale dell'offerta; ne consegue l'inapplicabilità del meccanismo di sostituzione o estromissione previsto dall'art. 97 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici") e l'impossibilità di conservare l'offerta mediante modifica soggettiva del raggruppamento.
L'art. 11 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici"), nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, attribuisce alla stazione appaltante il potere di individuare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile all'appalto avuto riguardo alle

prestazioni dedotte in gara e alla loro natura prevalente; ne consegue che l'operatore economico che applichi un diverso contratto collettivo è tenuto a dimostrare l'equivalenza delle relative tutele economiche e normative, senza che possa assumere rilievo decisivo la circostanza che tale contratto corrisponda al settore produttivo di appartenenza dell'impresa.

La verifica dell'equivalenza tra il contratto collettivo indicato dalla *lex specialis* e quello applicato dall'operatore economico costituisce espressione di discrezionalità tecnica e deve essere effettuata mediante una valutazione complessiva dell'assetto delle tutele economiche e normative assicurate ai lavoratori, con conseguente inammissibilità di un raffronto atomistico limitato a singoli istituti contrattuali; tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, errore di fatto o travisamento.

Nell'ambito del procedimento volto all'accertamento dell'equivalenza del contratto collettivo applicato dall'operatore economico, una volta acquisiti i chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante, non sussiste l'obbligo di instaurare un ulteriore contraddittorio, né di preannunciare all'interessato l'esito negativo della valutazione prima dell'adozione del provvedimento conclusivo.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici"), nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, prospettata in riferimento agli artt. 3, 39, 41 e 76 Cost.; infondata è altresì la questione di compatibilità con gli artt. 49 e 56 del TFUE, e con l'art. 57 della direttiva 2014/24/UE.

(11)

Espropriazioni: la partecipazione mediante pubblicità collettiva e la discrezionalità dell'amministrazione sulle modalità di realizzazione di un'opera pubblica.

Consiglio di Stato, sezione IV, 29 settembre 2026, n. 7085 – Pres. Neri, Est. Furno

Nel procedimento espropriativo, quando i destinatari siano in numero superiore a cinquanta, l'adempimento degli obblighi di comunicazione dell'avvio del procedimento mediante le forme di pubblicità collettiva previste dagli artt. 11 e 16 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, esonera l'amministrazione dall'invio delle comunicazioni individuali. In ogni caso, il vizio partecipativo non ha efficacia invalidante ove l'interessato abbia comunque potuto rappresentare all'autorità procedente gli elementi di fatto e le ragioni idonei a incidere sull'esercizio del potere.

È legittimo il provvedimento adottato in conformità al quadro normativo e fattuale vigente al momento della sua emanazione, ancorché sopravvenga una diversa disciplina. Questa può giustificare una nuova valutazione per le successive fasi dell'intervento, ma non obbliga l'amministrazione a riaprire il procedimento concluso né a sospendere l'efficacia degli atti già adottati.

L'individuazione delle modalità di realizzazione di un'opera pubblica e la scelta delle aree preordinate all'esproprio costituisce espressione di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità tecnica; sicché, il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto alla verifica della correttezza dell'istruttoria, della coerenza del procedimento valutativo e dell'assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, senza potere procedere direttamente a una valutazione comparativa delle diverse soluzioni progettuali astrattamente praticabili, appartenente alla sfera di esercizio del potere amministrativo.

(12)

Limiti urbanistici alla superficie massima delle grandi strutture di vendita: la parola alla Corte di giustizia UE.

Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 24 settembre 2026, n. 7069 – Pres. Neri, Est. Fratamico

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'UE le seguenti questioni interpretative:
«1. se l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 9, 10, 14 e 15 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 — alla luce dei principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza 24 marzo 2011, C-400/08 e nella sentenza 30 gennaio 2018, cause riunite C-360/15 e C-31/16 — debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa regionale (quale quella stabilita dagli articoli 13 e 19 della legge regionale Toscana n. 62 del 23 novembre 2018) che fissa un limite massimo generale ed inderogabile in via ordinaria alla superficie di vendita delle grandi strutture di vendita, pari a 15.000 mq, motivato da esigenze di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;
2. se l'articolo 49 TFUE e l'articolo 10 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disciplina regionale che prevede la possibilità di superare detto limite dimensionale massimo (15.000 mq) esclusivamente mediante atti di pianificazione territoriale (qual è il piano di indirizzo territoriale - PIT della Regione Toscana), laddove tale meccanismo di deroga non sia disciplinato da criteri oggettivi, chiari, trasparenti e predeterminati, né sia assoggettato a termini temporali definiti e perentori entro cui l'amministrazione sia tenuta a provvedere, traducendosi in una discrezionalità idonea a produrre una discriminazione indiretta in danno degli operatori commerciali di altri Stati membri il cui modello aziendale richieda l'insediamento di strutture di vendita di più ampie dimensioni».

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 109 del 4 novembre 2026.

(13)

DASPO fuori contesto: natura e presupposti applicativi.

T.a.r. per la Sardegna, sezione I, 29 ottobre 2026, n. 1300 – Pres. ed Est. Ferrari

È legittimo il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (c.d. DASPO "fuori contesto") adottato dal questore indipendentemente da condotte violente tenute in occasione o a causa di tali manifestazioni. Occorre che il destinatario risulti anche soltanto denunciato, nei cinque anni precedenti, per uno dei reati indicati dall'art. 6, comma 1, lett. c), l. 13 dicembre 1989, n. 401, tra i quali i delitti contro l'ordine pubblico e quelli di comune pericolo mediante violenza, e che su tale base sia formulato un giudizio di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il DASPO "fuori contesto", pur fondato su presupposti diversi, ha la stessa natura del DASPO ordinario. È una misura amministrativa di prevenzione connotata da ampia discrezionalità, per la cui adozione è sufficiente una valutazione in concreto della pericolosità del destinatario. Tale valutazione deve fondarsi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico improntato alla regola del "più probabile che non", senza che occorra lo standard probatorio penalistico dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".

(14)

Procedure a sportello e onere della prova del malfunzionamento della piattaforma.

T.a.r. per la Sicilia, sezione II, ordinanza 27 ottobre 2026, n. 690 – Pres. Cabrini, Est. Farhat

Nelle procedure "a sportello" per l'assegnazione di contributi, grava sul ricorrente che lamenti il malfunzionamento della piattaforma telematica l'onere di fornire almeno un principio di prova del dedotto disservizio. A tal fine non è sufficiente una perizia di parte smentita dalle risultanze istruttorie che attestino la regolare operatività del sistema.

(15)

Le referenze bancarie hanno unicamente natura giuridica di mezzo di prova del requisito di partecipazione nelle gare pubbliche.

T.a.r. per la Calabria, sezione II, 26 ottobre 2026, n. 2054 – Pres. Correale, Est. Baffa

Le referenze bancarie non sono un requisito di partecipazione, bensì un mero mezzo di prova (in quanto tali discrezionalmente valutabili dalla stazione appaltante), volte a dimostrare il possesso del requisito della capacità economica, tant'è che hanno ad oggetto non già la prestazione di una garanzia bensì la comunicazione di notizie riservate sulle qualità dei rapporti in atto con gli istituti creditizi, quali la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti e l'assenza di situazioni passive. Tuttavia, se espressamente individuate dalla *lex specialis* come specifico mezzo di prova, l'impresa partecipante non può arbitrariamente indicare un diverso strumento. Né la qualificazione di nullità della suddetta clausola suggerita da una circolare ANAC è vincolante per il giudice amministrativo, per il quale addirittura neanche i precedenti giurisdizionali lo sono.

(16)

Sull'accesso documentale nella fase di individuazione delle proposte fattibili nella procedura di *project financing*.

T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 23 ottobre 2026, n. 2886 – Pres. Veneziano, Est. Giallombardo

In tema di accesso agli atti della procedura di finanza di progetto, il soggetto proponente non prescelto ha interesse a conoscere l'offerta selezionata come fattibile e pertinente nella fase prodromica all'indizione della gara, al fine di contestare l'eventuale irragionevolezza o illogicità della selezione del progetto individuato come di pubblico interesse.
Ai fini della tutela di segreti tecnici e commerciali relativi alla proposta ritenuta pertinente nella procedura di *project financing*, non è sufficiente la generica affermazione che questi ultimi attengono al *know how*, essendo necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento, e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. La dichiarazione di sussistenza di un tale segreto deve essere oggetto di un autonomo e discrezionale apprezzamento dell'amministrazione, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni alla base dell'opposto diniego.

(17)

La *vicinitas* commerciale integra la legittimazione attiva ma non prova altresì, in automatico, l'interesse al ricorso meritevole di tutela.

T.a.r. per il Friuli-Venezia Giulia, sezione I, 16 ottobre 2026, n. 509 – Pres. Modica de Mohac di Grisì, Est. Busico

La *vicinitas* commerciale fonda la sola legittimazione dell'operatore concorrente a impugnare il progetto urbanistico-edilizio del concorrente approvato dal comune, ma non dimostra di per sé l'interesse al ricorso. Questo richiede la deduzione di un pregiudizio specifico, concreto e diretto,

derivante dall'atto impugnato e meritevole di tutela. È tale la lesione degli interessi alla salute, dei lavoratori, dell'ambiente, anche urbano, e dei beni culturali, unici idonei a giustificare limiti all'insediamento di esercizi commerciali. Non lo è invece la mera contrazione dei profitti o dei livelli occupazionali derivante dalla concorrenza, effetto fisiologico del libero mercato.

(18)

Procedimento sanzionatorio in materia di *whistleblowing* e accesso ai documenti.

T.a.r. per il Lazio, sezione I-*quater*, 13 ottobre 2026, n. 16005 – Pres. Dongiovanni, Est. Aragno

È inammissibile, per carenza originaria di interesse, il ricorso *ex* art. 116 c.p.a. proposto dal controinteressato avverso il provvedimento che abbia consentito l'accesso agli atti al segnalante, qualora, al momento della notificazione del ricorso, la documentazione richiesta sia stata già ostesa al richiedente, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso comportare l'inutilizzabilità degli atti già conosciuti dal segnalante. Né l'interesse al ricorso potrebbe fondarsi sulla mera ricerca di un effetto conformativo sulla successiva attività amministrativa, a ciò ostando sia il fatto che ogni procedimento amministrativo è a sé stante ed è connotato da elementi di irripetibilità, sia quanto previsto dall'art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

(19)

L'esonero dall'autorizzazione paesaggistica per le opere interne non si applica all'intervento che modifica la sagoma del fabbricato.

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I, 13 ottobre 2026, n. 1719 – Pres. Mezzacapo, Est. Capozzi

L'esonero dall'autorizzazione paesaggistica previsto dal punto A.1 dell'allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, per le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso, non si applica all'intervento che, mediante una rimodulazione volumetrica, modifichi la sagoma e l'aspetto esteriore del fabbricato (nella specie, trasformazione di un casolare adibito a deposito rurale in civile abitazione, con riduzione del lato breve e incremento del lato lungo della pianta).

(20)

Concorsi pubblici, ancora alla Consulta il contrasto tra la stretta "taglia-idonei" e la deroga transitoria ampliativa per graduatorie 2024-2025 e i bandi 2025.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-*ter*, ordinanza 7 ottobre 2026, n. 15700 – Pres. Tricarico, Est. Bello

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'articolo 35, comma 5-*ter*, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 106 del 26 ottobre 2026.

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri

(21)

Commissario straordinario del Governo: la scadenza dell'incarico non preclude l'esecuzione degli atti legittimamente adottati o la conclusione del procedimento.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione consultiva, parere 19 ottobre 2026, n. 252 – Pres. Carlotti, Est. Gullotti

La scadenza del termine di durata dell'incarico conferito a un Commissario straordinario del Governo determina il venir meno del potere di adottare ulteriori provvedimenti commissariali, ma non incide sull'efficacia degli atti legittimamente emanati durante la vigenza dell'incarico, i quali possono essere portati a esecuzione anche successivamente alla sua cessazione. Ne consegue che il decorso del termine non preclude il compimento degli ulteriori adempimenti procedimentali né l'adozione dei provvedimenti conclusivi da parte delle amministrazioni ordinariamente competenti, ove tali attività siano direttamente riconducibili alle attribuzioni di queste ultime e non soggette al medesimo limite temporale.
Sono inammissibili, ai sensi dell'art. 23 dello statuto speciale della Regione Siciliana, i ricorsi straordinari al Presidente della Regione proposti avverso provvedimenti adottati da un Commissario straordinario del Governo, qualora gli stessi, sotto il profilo soggettivo, siano riconducibili a un organo

statale e, sotto quello oggettivo, non afferiscano a materie di competenza regionale, ancorché destinati a produrre effetti nel territorio della regione. Avverso tali atti è esperibile, in via alternativa, il ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo territorialmente competente ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di impugnazione di provvedimenti amministrativi suscettibili di incidere negativamente sull'ambiente e sulla salute, la sussistenza della *vicinitas*, intesa quale stabile e significativo collegamento con l'area interessata dall'intervento, unitamente alla prospettazione di un possibile pregiudizio alla salubrità dell'ambiente e alla qualità della vita, è idonea a integrare i requisiti della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, senza che sia necessaria, ai fini dell'ammissibilità del gravame, la dimostrazione dell'effettività del danno lamentato, il cui accertamento attiene al merito della controversia.

Normativa e altre novità di interesse

(22)

Decreto-legge 6 novembre 2026, n. 200 – Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (in G.U., serie generale, n. 259 del 6 novembre 2026).